COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.7.2024
COM(2024) 282 final

2024/0156 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito al riesame dell'articolo 6 dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in riferimento al riesame dell'articolo 6 dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo")

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

L'accordo è un "Gentlemen's Agreement" tra l'UE, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, la Corea, la Norvegia, la Svizzera, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Turchia e il Regno Unito ("partecipanti") e fornisce un quadro per un utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. In pratica, ciò significa creare condizioni di parità tra i partecipanti (in base alle quali la concorrenza si basa sul prezzo e sulla qualità dei beni e dei servizi esportati anziché sulle condizioni finanziarie offerte) adoperandosi al contempo per eliminare le sovvenzioni e le distorsioni commerciali legate ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'accordo, entrato in vigore nell'aprile 1978, è di durata indeterminata e non costituisce un atto dell'OCSE[1], anche se beneficia del supporto amministrativo del segretariato dell'Organizzazione.

L'accordo è soggetto ad aggiornamenti periodici in funzione degli sviluppi strategici e sui mercati finanziari che incidono sulla concessione dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'accordo è stato recepito e quindi reso giuridicamente vincolante nell'UE dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]. Le revisioni delle condizioni e dei termini dell'accordo sono integrate nel diritto dell'UE mediante atti delegati a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011.

2.2. I partecipanti all'accordo e il processo decisionale

La Commissione europea rappresenta l'Unione nelle riunioni dei partecipanti e nelle procedure scritte del processo decisionale dei partecipanti. Le decisioni relative a tutte le modifiche dell'accordo sono adottate per consenso.

2.3. L'atto previsto dei partecipanti

Un riesame obbligatorio dell'articolo 6 dell'accordo è in fase di discussione a livello dei partecipanti all'accordo sulla base di proposte dell'Unione e di alcuni altri partecipanti. Tali proposte hanno in comune l'obiettivo di allineare l'accordo agli obiettivi internazionali in materia di clima ampliando il divieto esistente di erogare sostegno per gli impianti di produzione di energia elettrica dal carbone non soggetti ad abbattimento del carbonio, già sancito dall'articolo 6, per estenderlo all'intero settore dell'energia basata sui combustibili fossili, salvo in circostanze limitate e chiaramente definite.

Tale modifica è corroborata da dati scientifici. Secondo l'analisi dal titolo "Net Zero by 2050"[3] dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE), in un percorso verso l'azzeramento delle emissioni nette non dovrebbero essere effettuati nuovi investimenti

---

1 Secondo la definizione di cui all'articolo 5 della convenzione OCSE.

2 Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).

3 https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050.

nell'approvvigionamento di combustibili fossili dopo il 2021. Inoltre, numerosi governi e agenzie per il credito all'esportazione di paesi membri dell'OCSE si sono già impegnati ad apportare le necessarie modifiche strategiche in vari modi: a livello nazionale, con l'adozione di strategie di eliminazione graduale, ma anche in dichiarazioni multilaterali quali la dichiarazione sul sostegno pubblico internazionale alla transizione all'energia pulita in occasione della COP 26. Nell'aprile 2023 i ministri responsabili del clima, dell'energia e dell'ambiente dei paesi membri del G7 hanno ribadito il loro impegno ad allineare i finanziamenti internazionali ufficiali agli obiettivi dell'accordo di Parigi, rilevando altresì la necessità di tenere conto della sicurezza nazionale e degli interessi geostrategici. Il valore dell'analisi dell'AIE e di quella del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (IPCC), è stato riconosciuto dal Consiglio nelle sue conclusioni del marzo 2022, nelle quali è annunciata l'intenzione degli Stati membri di fissare, entro la fine del 2023, "scadenze basate su dati scientifici per porre fine ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per i progetti nel settore dell'energia basata sui combustibili fossili, salvo in circostanze limitate e chiaramente definite coerenti con l'obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5º C e con gli obiettivi contenuti nell'accordo di Parigi"[4].

L'atto previsto stabilirebbe una norma generale secondo la quale non potranno essere concessi aiuti legati o crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico al settore dell'energia basata sui combustibili fossili, salvo in circostanze limitate e chiaramente definite coerenti con l'obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5º C e con gli obiettivi contenuti nell'accordo di Parigi. L'atto previsto non stabilirebbe la natura di tali circostanze ma offrirebbe ai partecipanti un margine di discrezionalità nel loro approccio. La disciplina per quanto riguarda l'applicazione di tale flessibilità sarebbe garantita da obblighi di trasparenza.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Poiché è fondamentale che la comunità dei crediti all'esportazione dell'OCSE faccia in modo che gli obiettivi della politica climatica siano adeguatamente rispecchiati dalle norme dell'accordo e tradotti in misure concrete, l'Unione si adopererà affinché nelle prossime riunioni si raggiunga un accordo su tale graduale eliminazione. Si prevede che diversi altri partecipanti insisteranno nello stesso senso e altri hanno annunciato quest'anno che porranno termine al sostegno al settore della produzione di energia elettrica dal carbone senza abbattimento del carbonio. L'Unione dovrebbe poter adottare una posizione sul riesame dell'articolo 6 dell'accordo. L'allegato della presente proposta di decisione del Consiglio contiene la più recente proposta dell'UE sull'obiettivo di compromesso dell'accordo. La posizione dell'Unione dovrebbe consistere nell'aderire al consenso su una decisione dell'OCSE, qualora sia in linea con tale obiettivo di compromesso.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti

[4] Conclusioni del Consiglio sui crediti all'esportazione, approvate dal Consiglio "Economia e finanza" nella 3855ª sessione del 15 marzo 2022 (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7101-2022-INIT/it/pdf).

giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"[5].

4.1.2. Applicazione al caso concreto

L'atto previsto sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE. Ciò in quanto l'articolo 2 del suddetto regolamento stabilisce che "[l]a Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 3 per modificare l'allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all'accordo". Sono comprese in tale casistica le modifiche degli allegati dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano i crediti all'esportazione, che rientrano nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto previsto apporterà modifiche all'accordo e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

[5] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

2024/0156 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito al riesame dell'articolo 6 dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Gli orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") sono stati recepiti e quindi resi giuridicamente vincolanti nell'Unione dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[6].

(2) In conformità all'articolo 6 dell'accordo, i partecipanti all'accordo ("partecipanti") dovrebbero riesaminare detto articolo per rafforzarne ulteriormente i termini e le condizioni al fine di contribuire all'obiettivo comune di affrontare i cambiamenti climatici.

(3) La prevista decisione di riesaminare l'articolo 6 dell'accordo dovrebbe essere coerente con gli impegni internazionali assunti dall'Unione europea a norma dell'accordo di Parigi e con la politica climatica dell'Unione.

(4) Il Consiglio dell'Unione europea, nelle sue conclusioni sul credito all'esportazione del 15 marzo 2022, aveva già annunciato l'intenzione degli Stati membri di fissare nelle rispettive politiche nazionali, entro la fine del 2023, scadenze basate su dati scientifici per porre fine ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per i progetti nel settore dell'energia basata sui combustibili fossili, salvo in circostanze limitate e chiaramente definite coerenti con l'obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5º C e con gli obiettivi contenuti nell'accordo di Parigi.

(5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito al riesame dell'articolo 6 dell'accordo, poiché la decisione prevista dei partecipanti all'accordo vincolerà l'Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in forza dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011,

---

[6] Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45) ("regolamento (UE) n. 1233/2011").

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione è di aderire al consenso dei partecipanti all'accordo per quanto riguarda il riesame dell'articolo 6 dell'accordo e degli altri articoli connessi in conformità con l'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente